

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1695)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 3026)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali -
Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto
di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del
19 febbraio 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1986*

Adeguamento delle pensioni straordinarie

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

1. L'importo delle pensioni straordinarie, concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1986, nella misura prevista per le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, con una anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali.

2. A decorrere dalla data indicata nel precedente comma le pensioni straordinarie sono soggette alla perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, compresi gli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.

3. Restano salvi, se più favorevoli, i maggiori importi ed i relativi sistemi di adeguamento periodico, previsti per le singole pensioni straordinarie concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 milioni per il 1986, in lire 45 milioni per il 1987 ed in lire 48 milioni per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamento delle pensioni straordinarie ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.